

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **165/1980** (ECLI:IT:COST:1980:165)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **VOLTERRA**

Camera di Consiglio del **20/11/1980**; Decisione del **27/11/1980**

Deposito del **15/12/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16306**

Atti decisi:

N. 165

ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1980

Deposito in cancelleria: 15 dicembre 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 352 del 24 dicembre 1980.

Pres. AMADEI - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 341 cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1979 dal Pretore di Pietrasanta, nel procedimento penale a carico di Lombardi Riccardo, iscritta al n. 985 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che il giudice a quo, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale, nell'assunto che la norma denunziata contrasti con l'art. 3 della Costituzione sotto due profili: per ciò che attiene alla procedibilità ex officio dell'azione penale e per ciò che attiene alla determinazione della pena in limiti edittali sproporzionati ai criteri posti dallo stesso legislatore, per la tutela dell'onore rispetto a quella della reputazione.

Considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale in ordine all'art. 341 del codice penale sono già state dichiarate non fondate con sentenze nn. 109/1968, 165/1972, 65/1974, 100/1977 e 51/1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 6, 61, 68, 80, 95, 133/1973, 22 e 182/1974;

che, in particolare, l'infondatezza della questione della procedibilità ex officio è stata da ultimo dichiarata nella sentenza n. 51/1980, mentre per quanto riguarda la sanzione irrogabile è giurisprudenza costante di questa Corte che la sua determinazione rientri nei poteri discrezionali del legislatore, all'infuori dell'eventualità, che nella specie non ricorre, che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta dalla benché minima giustificazione (cfr. ad esempio sentenze nn. 109/1968 e 18/1973).

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale sollevata dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.